



**DISCIPLINARE DI INCARICO PER RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
DEL COMUNE DI TREZZANO S/N NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI
STATO AVVERSO SENT. N. 2329/2022 EMESSA DAL TAR LOMBARDIA**

In data e ora di cui alle firme digitali, con la presente scrittura privata avente tra le parti forza di legge, ex art. art. 1372 c.c.

TRA

Il Responsabile dell'Unità Direzione e Coordinamento, Dott.sa Elisa Terrazzino,

E

L'Avvocato Stefano D'Ancona, P. Iva: 03970710962 - iscritto al Consiglio dell'Ordine di Milano dal n. (Avvocato), in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 14/2023, che decide di costituirsi nel ricorso al Consiglio di Stato avverso alla sentenza n. 2329/2022 emessa dal Tar Lombardia e della Determinazione di cui il presente disciplinare forma parte integrante e sostanziale:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Le parti concordano che per l'incarico affidato sarà corrisposto un onorario calcolato in base a criteri e condizioni stabilite nel presente disciplinare ed ammontante ad € 3.647,80 di cui:

- € 2.500,00 onorari
- € 375,00 spese generali 15%
- € 115,00 CPA a 4%
- € 657,80 IVA al 22%

Null'altro verrà corrisposto all'Avvocato, se non il rimborso delle spese documentate, ex art. 2 c. 2 DM n. 55/2014.

In caso di positiva conclusione del procedimento con vittoria di spese, se queste superassero il compenso pattuito, la differenza verrà incamerata dalle casse comunali, senza che l'Avvocato nulla possa pretendere.

Per il pagamento dovrà essere presentata fattura elettronica ai seguenti codici:

- Codice Univoco Ufficio del Comune di Trezzano sul Naviglio: 9571FW
- Il nome dell'Ufficio è: Uff_eFatturaPA
- PEC: fatturacomunetrezzano@legalmail.it

La firma della presente convenzione impegna l'Avvocato a:



- non attivare procedure monitorie in danno del Comune prima di un anno dalla regolare richiesta di pagamento dei compensi professionali spettanti;
- non accettare incarichi in contraddittorio con il Comune e dichiarare di non averne di pregressi;
- fare in modo che queste disposizioni siano osservate dai procuratori corrispondenti;
- approvare le condizioni previste nella disciplina per l'affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio dell'Ente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 61/2019.

Art. 2. DURATA DELL'INCARICO

Il rapporto tra il Comune e l'Avvocato durerà fino alla conclusione del giudizio di fronte al Consiglio di Stato, a decorrere dalla firma della procura.

L'Avvocato si obbliga a portare diligentemente a conclusione tutti i procedimenti.

Allo spirare del termine stabilito in convenzione l'Avvocato decadrà dall'incarico.

Art. 3. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

La prestazione è esercitata dall'Avvocato con il proprio lavoro, senza vincoli di subordinazione o l'inserimento a qualunque titolo nella struttura organizzativa del Comune, senza la facoltà di avvalersi né del personale né delle strutture del Comune.

L'Avvocato avrà comunque il diritto/dovere di interfacciarsi adeguatamente con l'Ufficio Legale dell'Ente sia per l'acquisizione di atti che per un costruttivo confronto nella redazione e nel confezionamento delle memorie del Comune.

Art. 4. INCOMPATIBILITÀ

L'Avvocato si impegna all'esercizio del mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, in aderenza alle norme che regolano la professione.

L'Avvocato dichiara, sotto sua responsabilità, di non essere in situazione di incompatibilità con l'incarico. Si impegna comunque a far cessare qualsiasi situazione di incompatibilità entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del presente disciplinare.

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni sopra richiamate.

È facoltà del Comune risolvere il contratto, ex artt. 1453 ss. c.c.



Art. 5. FACOLTÀ DI TRANSIGERE

La facoltà di transigere è riservata al Comune, che è libero di autodeterminarsi in relazione all'apporto consultivo fornito dall'Avvocato. L'obbligo riservato a quest'ultimo limitandosi alla razionale - e maggiormente vantaggiosa per l'Ente - prospettazione delle soluzioni delle controversie affidategli.

Art. 6. RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dando preavviso di giorni 20 (venti) all'Avvocato, che decorrono dal giorno del ricevimento della comunicazione di recesso da parte di quest'ultimo.

L'Avvocato ha facoltà di recedere dal contratto dando preavviso di giorni 20 (venti) al Comune, che decorrono dal giorno del ricevimento della comunicazione di recesso da parte di quest'ultimo. Il recesso dell'Avvocato dovrà esercitarsi senza danno al Comune.

Art. 7. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e successiva esecuzione del presente disciplinare sono risolte inizialmente con l'incontro di entrambe le parti nella sede comunale – via IV Novembre 2 Trezzano s/N – nel tentativo di pervenire ad un fattivo appianamento della lite. Dell'incontro si redige sommario verbale. Solo in caso di mancata conciliazione il Foro competente è quello di Milano, il verbale avrà valore di prova documentale in giudizio.

Art. 8. CONCLUSIONI

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute – compreso le motivazioni indicate in premessa – e vale come comunicazione di conferimento dell'incarico.

L'AVVOCATO

Stefano D'Ancona



IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ'

Elisa Terrazzino